

Processo civile telematico – cosa accade dal 30 giugno 2014?

Facciamo il punto sulle norme.

L'art. 16-bis del DL 179/2012 conv. con L 221/2012, intitolato **Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**, ha previsto:

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il **deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

L'art. 44 del D.L. 90/2014, ha previsto che:

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

La Sperimentazione nei singoli Tribunali.

L'esistenza del decreto ministeriale riguardante la sperimentazione influisce peraltro sulla prassi dei depositi telematici.

Per quanto riguarda il *Tribunale di Lucca*, il decreto ministeriale 26 marzo 2014 prevede che sia possibile – dal 15 aprile 2014 – il deposito telematico dei seguenti atti e documenti di parte: *comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal giudice, scambio di memorie 183 comma 6 c.p.c.*

L'attivazione, a decorrere dal giorno 15 aprile 2014, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico), presso il Tribunale di Lucca, a norma dell'art. 35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n.44, relativamente a quanto di seguito indicato:

- *Atti e documenti di parte: Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Memorie autorizzate dal Giudice, Scambio delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p.c.;*
- *Procedimenti: Esecuzioni immobiliari, Contenzioso civile, Fallimenti e Prefallimenti, Lavoro e Volontaria giurisdizione.*

Il Direttore Generale
Daniela Spiranca

In conclusione.

Dal 30 giugno 2014, avanti i tribunali si dovranno depositare unicamente in via telematica:

- i ricorsi per decreto ingiuntivo;
- gli atti e documenti endo-processuali per le parti costituite nelle cause iniziate dopo tale data.

Per le cause già in corso al 30 giugno 2014, si potrà scegliere di depositare gli atti in modo cartaceo o telematico.

Si tenga presente che, in forza del decreto di autorizzazione della sperimentazione del 26 marzo 2014, avanti al tribunale di Lucca la possibilità di deposito telematico riguarda anche la comparsa di costituzione del convenuto.

Qual è il comportamento maggiormente opportuno?

Se consideriamo che nel prossimo futuro il fascicolo sarà solo digitale e che il Giudice preferirà la consultazione telematica e non quella cartacea, il deposito degli

atti tramite PCT offre maggiori garanzie per la futura lettura degli atti e la migrazione del fascicolo telematico nell'eventuale giudizio in appello.

L'apprendimento di questi ultimi mesi merita di ricevere applicazione per evitare di regredire, nell'attesa della data del 31 dicembre 2014, quando il deposito telematico sarà obbligatorio anche per le cause pendenti al 30 giugno 2014.

Si suggerisce, quindi, di avvalersi da subito ed in modo prevalente della facoltà di deposito telematico degli atti e dei documenti.

Buon lavoro.

Il Consigliere delegato.
Michele Lucherini.